



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i beni culturali

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 496616

F +39 0461 496659

pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

@ sopr.beniculturali@provincia.tn.it

Spettabili

Ministero della Cultura

Direzione generale – Archeologia belle arti e
paesaggio

Servizio V Tutela del Paesaggio

dg-abap@beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica

Direzione valutazioni ambientali VA Ex Divisione

V – Sistemi di valutazione ambientale

VA@pec.mite.gov.it

cress@pec.minambiente.it

MiTE@pec.mite.gov.it

Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente

Settore qualità ambientale

tramite interoperabilità PITre

Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna

tramite interoperabilità PITre

e, p.c. Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio

tramite interoperabilità PITre

S504/2022/17.6-2022-42/FC-31/FC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Conferenza dei Servizi e Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale PAUP-2022-01 STATALE. Progetto "[ID: 7667] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto di fattibilità tecnico economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero - Lotto 3°: Circonvallazione di Trento. CUP: J41C09000000005". Comuni di Trento, Aldeno e Besenello.

Invio parere.

In riscontro alla nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - U.O. per le Valutazioni ambientali PAT/RFS504-02/02/2022-0083213, esaminata la documentazione relativa all'oggetto, si corrisponde con il presente parere.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica e in risposta al procedimento S504/2022/17.6-2022-31, visto il promemoria dell'Ufficio beni archeologici di data 09/02/2022 - 568808071 si comunica quanto segue.

Vista la *Relazione preliminare di archeologia* pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali il 30 novembre 2021, prot. n. 865364, considerati gli esiti delle riunioni di coordinamento e di richiesta informazioni rispettivamente del 17 dicembre 2021 e del 19 gennaio 2022, l'Ufficio beni archeologici propone **nulla osta**, per quanto di competenza, all'esecuzione degli scavi come da progetto autorizzato, **con le seguenti prescrizioni:**

- l'esecuzione di tutti i lavori di scavo a cielo aperto funzionali all'opera e alla logistica (con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di lavorazione e di cantiere) dovrà essere sorvegliata da operatori archeologici specializzati secondo le indicazioni dell'Ufficio beni archeologici. La sorveglianza non dovrà essere eseguita in caso di scavo in terreni qualificati con certezza come riporti di età moderna e contemporanea;
- gli oneri della sorveglianza e delle eventuali successive ricerche archeologiche saranno a carico della committenza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
- la ditta incaricata della realizzazione delle opere dovrà essere preventivamente informata sia delle modalità con cui dovranno essere operati gli scavi sia dell'eventuale rallentamento che potrebbero subire i lavori qualora emergessero testimonianze d'interesse archeologico;
- quando l'operatore archeologico lo riterrà necessario, per lo scavo eseguito a ruspa si dovrà prevedere una benna provvista di lama;
- nel caso di rinvenimenti di depositi archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto dovrà essere modificato secondo le indicazioni della Soprintendenza in relazione alle eventuali intervenute nuove esigenze;
- nell'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento predisposto per le opere di cui all'oggetto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dovrà essere contemplata anche la presenza degli operatori archeologici e del funzionario (o dei funzionari) responsabile della Soprintendenza, che potrà accedere agli scavi per effettuare i controlli di competenza in qualunque momento lo ritenga opportuno, fino a che siano visibili presenze di natura archeologica;
- tutti i materiali e le strutture d'interesse archeologico eventualmente riportati in luce durante le indagini sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento, per effetto del combinato disposto D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 91 e D.P.R. 1 novembre 1973 n. 690 artt. 1 e 3. Allo stesso modo la proprietà scientifica dei dati eventualmente acquisiti e registrati (comprese documentazioni grafica, fotografica e relazione finale) è integralmente della competente Soprintendenza.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica si comunica quanto segue.

Il progetto, per quanto valutabile dagli elaborati pervenuti e per quanto di competenza ai fini della tutela dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, interessa in superficie l'ambito di *Villa Bortolazzi-Fogazzaro all'Acquaviva* in località Mattarello e in attraversamento ipogeo una serie di immobili vincolati.

Il complesso di *Villa Bortolazzi-Fogazzaro con la Cappella della Madonna del Carmine e il Parco monumentale*, individuato dalle pp.ed. 179 e 180 C.C Mattarello, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare è soggetto a vincolo imposto con D.M. di data 28 febbraio 1949 ai sensi dell'allora vigente Legge n. 1089/1939.

A tutela della cornice d'ambiente e decoro della villa, ritenuta la necessità di evitare che sia danneggiata la prospettiva o ne siano pregiudicate le condizioni di visibilità e di decoro per nuove costruzioni o modifiche ambientali in eccessiva prossimità o per caratteri e volumi e altezze incompatibili con detto complesso monumentale, è stata creata un'ampia area di rispetto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 con i seguenti distinti provvedimenti.

Con D.M. di data 20 maggio 1963 (G.N. 1491 di data 9 luglio 1963), ai sensi dell'allora vigente art. 21 della L. n. 1089/1939 sulla p.ed. 174/3, nella primitiva consistenza, e sulle pp. ff. 904/1, 904/2, 915/1, 916, 919/2, 922, 923, 927 e 936 in C.C. Mattarello, come individuate nel 1963, è stata imposta la seguente prescrizione: *"è fatto divieto di nuove costruzioni, nonché di nuove installazioni di qualsiasi genere, e di impianti reclamistici, insegne cartelli che occludano dalla visuale la Villa e il Parco Fogazzaro"*.

Con D.M. di data medesima, 20 maggio 1963 (G.N. 1492 di data 9 luglio 1963), ai sensi dell'allora vigente art. 21 della L. n. 1089/1939 sulle pp. ff. 905, 929, 930, 934, 937/1, 937/2, 940/1 e 941 in C.C. Mattarello, come individuate nel 1963, è stata imposta la seguente prescrizione: *"è fatto divieto di nuove costruzioni, e modificazioni ambientali nonché di nuove installazioni e impianti insegne reclamistiche, cartelli e altro che possano occludere o menomare l'esterno decoro del complesso monumentale sopra accennato"*.

Con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici n. 305 di data 23 aprile 2007 (G.N. 3699 di data 15 maggio 2007), ai sensi dell'art. 45 del D.L.gs.n. 42/2004, sulla p.ed. 175 e sulla p.f. 966/1 in C.C. Mattarello è stata imposta la seguente prescrizione: *"sull'area delle particelle sopra indicate è fatto divieto di nuove costruzioni, nonché di nuove installazioni di qualsiasi genere, e di impianti reclamistici, insegne e cartelli che occludano dalla visuale la Villa e il parco"*.

La villa trova nella stretta relazione con la cappella, con il parco-giardino meridionale cinto e abbellito da pregevoli statue, con il parco più informale a settentrione e con l'ampia pertinenza rurale servita dagli edifici lungo la via, l'elemento connotante e qualificante anche sotto il profilo paesaggistico. Per queste caratteristiche, per l'inusuale posizione del complesso nel fondovalle e per la visibilità che si gode dalle pubbliche vie, il nucleo in oggetto costituisce un ambito di interesse culturale particolarmente importante. Molte ville coeve sorgono infatti sulle colline e in ambiti più appartati e sono sostanzialmente celate alle viste; pertanto il complesso di Villa Bortolazzi-Fogazzaro, apprezzabile da più visuali nel contesto della piana, costituisce per il territorio Trentino una rarità eccezionale meritevole di specifiche attenzioni e forme di tutela.

Il complesso sorge in località Acquaviva, toponimo che ricorda lo stretto rapporto tra la villa e il sistema di sorgive testimoniato dalla presenza di un laghetto nel parco settentrionale, dai canali e soprattutto dalle rappresentazioni del luogo fornite dalle mappe topografiche di inizio Ottocento. Gli estensori delle mappe, oggi conservate nel Fondo Bortolazzi-Fogazzaro-Larcher presso l'Archivio storico del Comune di Trento (BCT66-5.20.6 e 5.20.9) raffigurarono le opere di raccolta delle acque realizzate nell'ambito oggi costretto tra la villa e l'attuale tracciato ferroviario.

L'importanza della villa, illustrata in molte occasioni anche al fine di promuovere il territorio, è rimarcata dalle seguenti pubblicazioni o contributi in volumi o saggi che si segnalano per meglio comprendere il contesto e definire la prosecuzione della progettazione delle opere:

- Antonello Adamoli, Luisa Gretter, *Villa Bortolazzi all'Acquaviva*, La Grafica, 2007
- Francesca Bertamini, *Giardino di Villa Bortolazzi Fogazzano*, in Alessandro Pasetti Medin [a cura di], *Parchi e Giardini storici in Trentino: tra Arte, Natura e memoria*, Volume 2 / Schede, Trento: Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni culturali, 2016, pp. 74-79.- ISBN: 978-88-7702-419-0. (con riferimenti al contesto culturale e alla villa anche nel Volume 1);
- Alessandro Pasetti Medin, *La scultura nei giardini di Trento*, in Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli [a cura di], *Scultura del Trentino. Il Seicento il Settecento*, Trento 2003 pp.264-266, 279;
- Gian Maria Rauzi, *Ville trentine, dal palazzo di città alle ville del contado*, 1988, pp 159-175;
- Bruno Passamani, *Le Ville del Trentino*, 1965, p.157-172.

Oltre a queste pubblicazioni si segnala che presso l'archivio fotografico della Soprintendenza sono conservati materiali ritenuti utili per conoscere il raffinato notevole patrimonio scultoreo e pittorico della villa e programmare gli interventi che andranno a ridefinirne il contesto.

Per l'importanza della villa la scrivente Soprintendenza auspica l'individuazione di un diverso tracciato che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto, quali l'area artigianale, le gallerie paramassi e il nuovo depuratore. In alternativa alla variazione del tracciato auspicata che, per quanto di competenza, si ritiene essere la soluzione preferibile, si chiede di valutare l'interramento della nuova linea ferroviaria negli ambiti a sud della villa, soluzione che consentirebbe di allontanare dal complesso monumentale sia l'ingresso alle gallerie, sia le relative strutture di servizio (marciapiedi, aree e viabilità di soccorso, ecc).

Le soluzioni alternative suggerite consentirebbero inoltre di delocare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale che a lungo interesseranno la zona e imporranno a fine cantiere una non trascurabile opera di ripristino del sito.

Nel caso che le soluzioni auspiccate dalla scrivente Soprintendenza non risultino tecnicamente perseguibili, si ritiene indispensabile che la prosecuzione della progettazione preveda l'adozione di ogni provvedimento utile a mitigare in modo significativo, sotto il profilo estetico e acustico, l'impatto che il potenziamento della linea ferroviaria avrà sul complesso della villa, individuando anche per la fase di cantiere ogni soluzione utile a limitare i disagi e a favorire il successivo ripristino dei luoghi.

Il progetto presentato prevede che la riconnessione alla linea esistente Verona –Brennero avvenga mediante sezioni in trincea e in rilevato in stretto affiancamento alla linea storica. La prevista traslazione verso ovest della linea storica consentirà l'inserimento della nuova coppia di binari che proseguendo verso nord entrerà nelle progettate gallerie. Le particelle sulle quali insistono gli attuali binari e le pp. ff. 919/13 e 919/14 in C.C. Mattarello sulle quali è progettato l'imbocco delle gallerie non sono gravate da vincoli ai sensi del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, né lo sono le particelle a ovest della linea ferroviaria interessate dalla traslazione dei binari della linea storica.

Le pp. ff. 919/3, 919/12 e 919/15 in C.C. Mattarello, interessate dalle opere per il raccordo ferroviario con la nuova galleria, sono - in parte - gravate da vincolo di tutela ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 42/2004 (derivato dal citato D.M. di data 20 maggio 1963 di cui al G.N. 1491/3 di data 9 luglio 1963). Quanto progettato sulle sopracitate realtà, per la posizione defilata e la prossimità all'area artigianale di Mattarello, si ritiene non sia in contrasto con le disposizioni di vincolo indiretto alla luce degli obiettivi espressi nelle premesse dei Decreti ministeriali, seppure con prescrizioni.

La campagna che costituisce la storica pertinenza agricola della villa verso meridione è interessata dalla progettazione di una sottostazione di servizio (SSE Murazzi) di ampia estensione. L'ambito rientra in un'area soggetta a tutela ambientale e le opere sconfinano all'interno della p.f. 934/3 in C.C. Mattarello, gravata dalle sopracitate prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, così come individuato nella tavola IB0Q3AR22RGIM0003001B Screening Vinca3.2.4 Vincoli. Gli impianti e le costruzioni della sottostazione sono rappresentati schematicamente nelle planimetrie e negli elaborati della progettazione impiantistica e pertanto il loro impatto è di non facile valutazione. Tale sottostazione, che è possibile immaginare abbia caratteristiche analoghe a quelle di impianti presenti in altri contesti, si pone sulla visuale verso la villa dalla nuova viabilità di scorrimento formatasi successivamente al 1963. Al fine di perseguire il mantenimento delle libere visuali sul complesso monumentale anche dalle viste che si godono dalla nuova viabilità si suggerisce di prevedere una localizzazione alternativa, riservandosi a tal proposito, anche alla luce di una definizione almeno di massima delle opere impiantistiche ed infrastrutturali, di valutare l'eventuale l'estensione degli ambiti gravati da prescrizioni della tutela indiretta ai sensi del citato art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004.

Per quanto riguarda i beni interessati potenzialmente dal tracciato ipogeo, si evidenzia che l'individuazione compiuta dai progettisti per la stesura del documento di impatto, non è esaustiva, in quanto compiuta sulla base della consultazione di fonti pianificatorie; gli *shape file* dell'individuazione puntuale o areale dei beni tutelati già accertati di interesse e dei beni indirettamente vincolati, con evidenza tavolare, sono scaricabili dal WebGis provinciale o presso il centro di catalogazione della Soprintendenza che ha provveduto espressamente per il progetto in corso a creare un areale *buffer* utile alla consultazione dei dati. Rimarrebbero esclusi i beni implicitamente sottoposti al combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42, ad oggi non verificati di interesse ma soggetti *ope legis* alle disposizioni di tutela e le cose oggetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 11 del citato Decreto, oltre alle edicole già segnalate dal PRG e rilevate dai progettisti.

La giusta individuazione è necessaria per consentire la valutazione di quali beni culturali rientrino nella sfera di potenziale di interferenza che si chiede di precisare individuando i beni interessati (vibrazioni, rumore, alterazione del sottosuolo ai fini idrogeologici, ecc.).

Inoltre si richiama che eventuali acquisizioni alla proprietà pubblica di edifici ed altri manufatti la cui costruzione risale ad oltre settanta anni, ne determina l'immediata applicazione delle disposizioni tutorie di cui al citato combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004.

Si premette inoltre che il progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE dell'opera è stato oggetto del parere n. 1/2021 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici – Comitato speciale a seguito dell'adunanza 17 dicembre 2021 e in attesa della conclusione della CdS (prot. MIC|MIC_SS-PNRR|23/12/2021|0000362-A), con il quale erano richiesti approfondimenti sia in ordine ad aspetti

paesaggistici, di competenza sul territorio provinciale del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, sia in ordine ad aspetti relativi alla tutela dei beni culturali. In riferimento alla tutela dei beni culturali, era prescritto:

“Presentare uno studio progettuale finalizzato a verificare gli impatti sui beni culturali presenti nell’area di progetto e il rispetto delle prescrizioni specifiche: - in particolare Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42) con le prescrizioni atte ad “evitare che sia messa in pericolo l’integrità del bene immobile o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”;

“Presentare un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione di impatto ambientale in coerenza con i caratteri paesaggistici e culturali delle aree interferite”.

Nel parere si ritenevano non soddisfacenti i riscontri forniti da RFI e veniva raccomandato quanto segue.

“Per quanto sopra, in riferimento a quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 4, si ritiene non soddisfatta la richiesta di integrazioni progettuali avanzata in seno al Comitato e si intende sottolineare l’importanza di tali integrazioni e approfondimenti anche al fine di implementare e meglio individuare gli impatti ambientali del progetto da sottoporre a VIA e per i successivi ambiti e fasi di valutazione.

Si evidenzia in particolare come le integrazioni richieste sono utili a poter dimostrare e valutare gli impatti sul patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico); nel caso specifico del progetto in esame, localizzato nella Provincia Autonoma di Trento, questo Ministero sarà competente ad esprimere il proprio parere tecnico nel procedimento di VIA insieme al MiTE, tenendo conto dell’istruttoria degli Uffici provinciali preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Avendo riscontrato pertanto una carenza generale dei contenuti della Relazione paesaggistica, si fa presente che la stessa dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dal DPCM 12 dicembre 2005.

Si fa presente infine che, nell’ambito del procedimento di VIA è previsto che possano essere dettate condizioni ambientali anche in merito alla necessità di apportare integrazioni e modificazioni al progetto. Tali condizioni, nel rispetto delle quali è stabilita la compatibilità ambientale dell’opera, dovranno essere ottemperate dal proponente, alcune delle quali già in fase di progettazione e predisposizione del progetto per le successive valutazioni e/o approvazione”.

Tutto ciò premesso, considerato che le opere permanenti interessano prevalentemente ambiti marginali dell’area gravata da prescrizioni di tutela indiretta e che i depositi più prossimi alla villa sono temporanei e pertanto ritenuto che il progetto non sia in contrasto con le disposizioni di vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del citato D.Lgs 45/2004 imposte a salvaguardia del complesso monumentale di Villa Bortolazzi - Fogazzaro sulle pp.ed. 174/3, 175 e 179, pp.f. 904/2, 905, 915/1, 919/11, 919/12, 919/15, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 919/7, 919/8, 922/2, 923, 927/1, 927/2, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 937/1, 937/2, 940/3, 940/4, 942, 960/1, 966/1, tutte in C.C. Mattarello, così come individuate con i provvedimenti di vincolo del 1963 e del 2007, qualora ottemperi condizioni dettate alla luce degli obiettivi espressi nelle premesse dei medesimi provvedimenti di vincolo; pertanto in accordo con le richieste di integrazione avanzate dal MiC ai fini della valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, si richiede uno studio progettuale finalizzato alla verifica degli impatti sui beni culturali presenti nell’area di progetto e del rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta e un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione di impatto ambientale in coerenza con i caratteri storico-paesaggistici e culturali delle aree interferite.

Nel proseguo dell’iter autorizzativo dovrà inoltre essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali il progetto definitivo che dovrà comprendere il Piano aggiornato delle aree interessate a deposito temporaneo del materiale e il Piano di riqualificazione del sito che definisca in modo dettagliato le opere di mitigazione utili a limitare l’impatto e le interferenze causate dalla costruzione e dall’esercizio della potenziata della linea ferroviaria e dai suddetti depositi di materiale, di cui dovrà essere chiaramente indicata la durata al fine di valutare l’effettivo aggravio nei confronti del godimento del bene.

Anche al fine di attuare il citato Piano di riqualificazione, si ritiene particolarmente utile il previsto spostamento della linea storica verso ovest che consentirà di confermare quale limite dell’area tutelata indirettamente il fossato che scorre lungo la linea ferroviaria.

In fase progettuale dovrà essere valutato con attenzione il potenziamento della strada sulle pp. ff. 919/11 e 923 in C.C. Mattarello gravate da prescrizioni di tutela indiretta, al fine di limitarne l'effetto di cesura rispetto all'area coltivata all'interno dell'area di vincolo, verificandone una localizzazione alternativa più a nord e non escludendo una eventuale ridefinizione delle quote del suolo per meglio adeguarsi alle quote delle nuove infrastrutture.

Si ritiene opportuno venga verificata la consistenza e lo stato di salute delle piante ad alto fusto del parco prossime al cantiere. In fase di stesura del citato Piano di riqualificazione del sito, la messa a dimora di nuove piante (filari, siepi o implementazione dell'area a bosco, oltre all'eventuale sostituzione degli esemplari compromessi) sia congruente ai caratteri storici dell'insediamento. Si ritiene opportuno che anche le opere di mitigazione e mascheramento, a cui è subordinata la realizzazione dell'opera, siano realizzate fuori dall'area tutelata sfruttando l'auspicato ulteriore spostamento dei binari verso ovest, richiamato nelle premesse al parere.

Relativamente alla strada che passa tra la villa e gli storici fabbricati di pertinenza ad uso agricolo individuata dalla p.f. 2010, nonostante essa non rientri nelle categorie di beni previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto classificabile come strada extraurbana, costituisce tuttavia un tratto di viabilità storica su cui prospictono i due ambiti che costituiscono l'insediamento della villa, ad ovest il nucleo signorile, ad est il nucleo rurale. Nell'eventualità che durante i lavori nel tratto viario dovessero essere rinvenute tracce di antiche pavimentazioni dovrà essere in ogni caso dato avviso alla Soprintendenza per i beni culturali in modo da permettere la verifica delle caratteristiche materiali dei ritrovamenti al fine di una loro eventuale conservazione. La generale sistemazione dell'area e l'eventuale riorganizzazione della viabilità a completamento dei lavori in programma dovrà, a giudizio della scrivente Soprintendenza, perseguire anche la valorizzazione di questo tratto stradale che costituisce lo storico accesso all'abitato di Mattarello e a Trento ed è il tramite tra i due nuclei insediativi della villa.

Si auspica inoltre la riorganizzazione dei collegamenti viari tra le aree agricole a est e a ovest della ferrovia allontanando, possibilmente, tali collegamenti dagli ambiti prossimi alla villa anche al fine di riorganizzare le quote del terreno e valorizzare gli accessi storici al complesso monumentale.

Analogamente, per quanto riguarda la sottostazione di servizio (SSE Murazzi) si rileva come essa sia solo schematicamente rappresentata nelle planimetrie e pertanto non è possibile valutarne l'impatto sulle visuali della villa ed esprimere il parere.

Preso atto degli elaborati tecnici di progetto e delle indicazioni tecniche emerse in occasione della Conferenza di Servizi di data 15 febbraio 2022 relative alla natura dei terreni interessati e alla propagazione delle vibrazioni e delle interferenze in fase di esecuzione e in fase di esercizio si richiamano gli obblighi conservativi previsti dal citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio* chiedendo ai progettisti, agli esecutori e ai gestori dell'infrastruttura di adottare ogni cautela per evitare che sia recato danno o pregiudizio ai beni culturali.

Si chiede inoltre ai progettisti di individuare quali tra i molti beni evidenziati nello *screening* possano rientrare nell'effettivo ambito di interferenza e per i quali tra questi, come nel caso di Villa Bortolazzi, si ritiene opportuna la programmazione di un monitoraggio che possa escludere ogni relazione tra le lavorazioni che saranno eseguite in prossimità del bene e l'eventuale peggioramento dello stato conservativo.

Si richiama quanto disposto dalla Legge 7 marzo 2001, n. 78 *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale* per le eventuali vestigia che potrebbero essere presenti negli ambiti interessati dalle opere e la cui alterazione è espressamente vietata dall'art. 1, comma 5. Si ricorda inoltre che l'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario e si richiamano infine le specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

A disposizione per ogni ulteriore delucidazione si pongono i più distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/FC/NP